




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1913

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica

(Conversione in legge del DL n. 53/2019)

N. 107 – 2 luglio 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1913

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica

(Conversione in legge del DL n. 53/2019)

N. 107 – 2 luglio 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
POTERI DEL MINISTRO DELL'INTERNO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE NEL MARE TERRITORIALE	- 3 -
ARTICOLO 2	- 4 -
INOTTEMPERANZA A LIMITAZIONI O DIVIETI IN MATERIA DI ORDINE, SICUREZZA PUBBLICA E IMMIGRAZIONE	- 4 -
ARTICOLO 3	- 5 -
MODIFICHE ALL'ART. 51 C.P.P. – POTERI PROCURE DISTRETTUALI E INTERCETTAZIONI PREVENTIVE	- 5 -
ARTICOLO 4	- 7 -
POTENZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA SOTTO COPERTURA.....	- 7 -
ARTICOLO 5	- 10 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA DI PERSONE ALLOGGiate IN STRUTTURE RICETTIVE.....	- 10 -
ARTICOLO 6	- 10 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO	- 10 -
ARTICOLO 7	- 11 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO	- 11 -
ARTICOLO 8	- 12 -
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	- 12 -
ARTICOLO 9	- 14 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI	- 14 -
ARTICOLO 10	- 15 -
PRESIDIO DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI DI NAPOLI.....	- 15 -
ARTICOLO 11	- 19 -
DISPOSIZIONI SUI SOGGIORNI DI BREVE DURATA.....	- 19 -
ARTICOLO 12	- 20 -
FONDO DI PREMIALITÀ PER LE POLITICHE DI RIMPATRIO	- 20 -

ARTICOLI DA 13 A 17 - 22 -

CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 22 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1913
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Iniziativa:	governativa
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Bordonali (M5S), per la I Commissione Turri (Lega), per la II Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Poteri del Ministro dell'interno in materia di navigazione nel mare territoriale

La norma introduce il comma 1-*ter* nell'art. 11 del D.lgs. n. 286/1998 (testo unico sull'immigrazione). La disposizione introdotta prevede (comma 1, cpv. comma 1-*ter*) che il Ministro dell'interno, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale - con l'eccezione del naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale - per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, in materia di violazione delle leggi sull'immigrazione, le condizioni previste dalla Convenzione delle NU sul diritto del Mare di Montego Bay del 1982 (Articolo 19, par. 2, lettera g).

Secondo la norma convenzionale richiamata, il passaggio di una nave straniera nel mare territoriale è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero (e, quindi, non è considerato "inoffensivo") se, nel mare territoriale, la nave è impegnata nel carico o nello scarico di materiali,

valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che questa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 2

Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione

La norma introduce il comma *6-bis* all'art. 12 del testo unico sull'immigrazione, in base al quale, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, al comandante, all'armatore e al proprietario della nave si applica¹ una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 50.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, commessa con l'utilizzo della medesima nave, viene prevista quale sanzione accessoria la confisca della nave con sequestro cautelare immediato della stessa. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto territorialmente competente (comma 1, cpv. comma *6-bis*).

Agli oneri derivanti della disposizione, pari a euro 500.000 per il 2019 e ad euro 1.000.000 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che il prefetto territorialmente competente si farà carico dei conseguenti oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o confiscate. La RT precisa che gli oneri sono stimati in misura contenuta in ragione della possibilità che l'incisiva deterrenza della norma faccia sì che il numero delle violazioni sia prevedibilmente limitato. In particolare, si prevede che, per il 2019, gli oneri ammontino a 500.000 euro mentre, a decorre dal 2020, a 1.000.000 di euro annui. Gli oneri in parola potranno, peraltro, essere in parte compensati dal valore

¹ Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

delle imbarcazioni confiscate che andranno comunque ad incrementare il patrimonio disponibile dello Stato sia per il loro valore intrinseco, che per l'eventuale alienazione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca oneri, pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2020, derivanti dalle spese di custodia delle imbarcazioni che potranno essere sottoposte a sequestro e confisca in ragione dei poteri in tal senso attribuiti, dalla medesima disposizione, al prefetto territorialmente competente. Al riguardo, appare necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei predetti oneri nonché elementi di valutazione riguardo alla configurazione degli stessi come limiti di spesa pur a fronte di adempimenti di carattere obbligatorio, al sussistere dei relativi requisiti.

In tale quadro, andrebbe acquisita una valutazione, per i profili di prudenzialità, anche riguardo all'incidenza – desumibile dalla RT – sulla stima degli oneri dell'effetto di deterrenza attribuito alla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dalla custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o confiscate in base al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico di cui al del decreto legislativo n. 286 del 1998, pari a 500.000 euro per il 2019 e a un milione di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 3

Modifiche all'art. 51 c.p.p. – poteri procure distrettuali e intercettazioni preventive

Normativa vigente. l'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998 (testo unico sull'immigrazione) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico, promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato venga punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. Il comma 3 del medesimo articolo, con riguardo alle summenzionate fattispecie, in specifici casi indicati dalla norma prevede la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona. Il comma 3-ter, in presenza di ulteriori elementi indicati dalla disposizione, prevede che per le fattispecie di reato di

cui ai commi 3 e 3-*ter*, la pena detentiva sia aumentata da un terzo alla metà e si applichi la multa di 25.000 euro per ogni persona.

La norma estende alle fattispecie di reato previste dall'art. 12, comma 1, del testo unico sull'immigrazione (illegale promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato) la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive, previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. che, nel testo previgente, trova già applicazione con riguardo alle ipotesi aggravate disciplinate dai commi 3 e 3-*ter* del medesimo articolo 12 (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che l'estensione della competenza delle procure distrettuali alle fattispecie di reato previste dalla norma in esame non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di ordinaria attività giudiziaria, in relazione alla quale si prevede esclusivamente una rimodulazione delle attribuzioni tra i diversi uffici giudiziari.

La RT precisa che, con riferimento alla disciplina delle intercettazioni preventive, si stima un modesto incremento delle connesse attività, atteso che - sebbene nell'ipotesi aggravata - già opera la disciplina delle attività di intercettazione prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 51 c.p.p. (che a sua volta rimanda all'art. 12 del T.U. sull'immigrazione). Le attività connesse alle suddette intercettazioni potranno pertanto essere fronteggiate mediante l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - U.d.V. 1.4 "Dipartimento degli affari di giustizia - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - C.d.R. "Dipartimento degli affari di giustizia" - Azione Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni" sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 218.718.734 per ciascuno degli anni 2019-2021.

La RT fornisce inoltre una serie di dati ed elementi di valutazione relativi agli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente in materia di spese per intercettazioni e sullo stato dei pagamenti in favore dei gestori telefonici. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione estende la competenza delle procure distrettuali e l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni preventive - previste dall'art. 51, c.p.p. - alle fattispecie di reato in materia di immigrazione illegale, fattispecie le cui ipotesi aggravate già ricadono nell'ambito di applicazione del previgente testo dell'art. 51 c.p.p. Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, circa la neutralità finanziaria di tale estensione. In particolare

la RT riferisce che, trattandosi di ordinaria attività giudiziaria, alla stessa si potrà far fronte con una rimodulazione delle attribuzioni tra i diversi uffici giudiziari e che l'incremento - che si attende di modesta entità - delle attività connesse alle suddette intercettazioni potrà essere fronteggiato mediante l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente, nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia.

Pur considerando la predetta rimodulazione di attribuzioni tra i diversi uffici giudiziari, andrebbe acquisita conferma che, in particolare nella fase di prima applicazione delle disposizioni, le procure distrettuali possano usufruire delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle nuove funzioni ad esse attribuite.

ARTICOLO 4

Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura

Normativa previgente. L'art. 18 della legge n. 44/1999 ha istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive". Tra le varie fonti di alimentazione del Fondo, ai sensi del comma 1, lett. a) della medesima disposizione, è previsto un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990. Si evidenzia che il fondo in riferimento è il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso", di cui alla legge n. 512/1999, sono stati unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", dall'art. 2, comma 6-*sexies*, DL n. 225/2010. Il regolamento di cui al DPR n. 6/2014 reca la disciplina del nuovo Fondo.

La norma autorizza la spesa di euro 500.000 per il 2019, di euro 1.000.000 per il 2020 e di euro 1.500.000 per il 2021, al fine di potenziare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura². Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, che costituisce, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 44/1999, una delle fonti di alimentazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del capitolo 3410 al quale affluiscono le entrate di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 44/1999. La RT

² Di cui all'articolo 9 della legge n. 146/2006.

riferisce che tale capitolo riporta, al 30 aprile 2019, una disponibilità di 3.749.459,20 euro che costituisce il saldo, positivo, tra le entrate (44.239.028,20 euro) e le assegnazioni (40.489.569,00 euro). La RT evidenzia, inoltre, in una tabella riepilogativa (riportata a seguire) la proiezione annuale relativa a tutte le norme poste a carico della legge 44/1999, volta a evidenziare che le entrate annuali sono sufficienti a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione in esame.

Tabella Norme che devono essere finanziate con quota parte delle entrate

(euro)

Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 18, comma 1, lettera a)					
CAP. ENTRATA 3410 - versamenti premi assicurativi					
OGGETTO	2018	2019	2020	NOTE	
DL 13/2017 art. 22, comma 1, lett. B	22.670.500	28.486.240	28.486.240	a decorrere dal 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento centri immigrazione e protezione internazionale
L.132/2018 art. 9, comma 2		1.860.915	1.860.915	a decorrere dal 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento nuove Sezioni commissioni territoriali
L. 132/2018 art. 9, comma 2-ter		2.481.220		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento nuove Sezioni commissioni territoriali
L. 132/2018 art. 18, comma 3-bis		25.000		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento CED interforze per polizia municipale
L. 132/2018 art. 31-ter, comma 3.2	2.000.000.00	2.000.000	2.000.000	a decorrere dal 2018 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento fondo per indennità occupazione arbitraria immobili
L. 132/2018 art. 35- quater comma 1, punto c)		5.000,000		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento fondo per iniziative di sicurezza urbana
L. 132/2018 art. 37, comma 4		570.000	3.400.000	a decorrere dal 2020 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento Agenzia Nazionale dei beni confiscati
L. 132/2018 art. 38, comma 2	66.194.00	66.194	66.194	a decorrere dal 2018 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento Agenzia Nazionale dei beni confiscati
DL 31/8/2013, n. 101 convertito con L. 30/10/2013, n. 125	8.416.132,98			Importi variabili annualmente. Massimo 20 milioni l'anno.	Finanziamento dei contratti a T.D. del personale Sportelli Unici Immigrazione (ad esaurimento) Variazione bilancio del DPP+DAIT
L. 147/2013, art. 1 commi 494-495	7.438.270			Importi variabili Annualmente per le esigenze del 2313/3 ed altre Amministrazioni	Finanziamento del diritto di uno speciale assegno vitalizio a causa di atto terroristico. Variazione di questo CdR
TOTALE	40.591.096,98	40.489.569	35.813.349		

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa (euro 500.000 per il 2019, di euro 1.000.000 per il 2020 e di euro 1.500.000 per il 2021). La copertura dei summenzionati oneri viene disposta a valere su quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, che costituisce, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. *a*), della legge n. 44/1999, una delle fonti di alimentazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura". Al riguardo si prende atto degli elementi forniti dalla RT che evidenziano, per il 2019, un saldo positivo tra le entrate annuali e le risorse impegnate a normativa vigente, prefigurabile in proiezione anche per il 2020. Non sono esplicitati i dati riferiti al 2021; inoltre gli importi indicati riguardano lo stato attuale degli impegni, alcuni dei quali variabili annualmente: andrebbe quindi acquisita conferma che l'utilizzo previsto dalle norme in esame sia compatibile con finalità cui le risorse in questione risultano già destinate in base alla previgente normativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 4, nell'autorizzare la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, un milione di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 per il concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impegno sul territorio nazionale, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999, che restano acquisite all'erario.

In proposito si ricorda che tali entrate sono quelle derivanti dal contributo corrispondente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto destinate, ai sensi della sopra citata disposizione, al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive, istituito presso il Ministero dell'interno. Si rileva che dette entrate confluiscono nel capitolo 3410 dello stato di previsione dell'entrata, con una previsione, per il triennio 2019-

2021³, di circa 40,5 milioni di euro per il 2019 e di circa 35,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Al riguardo, preso atto che, come riportato nella relazione tecnica, le entrate relative all'anno 2019 risulterebbero superiori agli utilizzi delle medesime entrate previsti da disposizioni previgenti, appare opportuno che il Governo confermi che anche per gli anni 2020 e 2021 si possa prevedere che l'utilizzo delle entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, per le finalità di cui al presente articolo 4 sia compatibile con l'utilizzo delle medesime entrate per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di comunicazione alla questura di persone alloggiate in strutture ricettive

La norma modifica l'art. 109 del RD n. 773/1931 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) prevedendo che, in caso di soggiorno non superiore a 24 ore, la comunicazione alle questure delle persone alloggiate in strutture ricettive, da parte dei titolari delle medesime strutture, vada effettuata "con immediatezza".

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa possiede carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico

Normativa previgente. L'art. 5 della legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) vieta l'utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Viene prevista la possibilità di arresto del contravventore con una pena da uno a due anni e un'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

³ Si veda il decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021.

La norma novella l'art. 5 della legge n. 152/1975 che nel testo previgente disciplina il divieto di utilizzo di caschi protettivi - o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona - in luogo pubblico o aperto al pubblico - senza giustificato motivo. La novella prevede che qualora la violazione del suddetto divieto avvenga in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il contravventore venga punito con la reclusione da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro (comma 1, lett. *a*). Viene, inoltre, introdotto il nuovo art. 5-*bis*, disciplinante il divieto di lancio o utilizzo illegittimo, nel corso di manifestazioni pubbliche, di materiale pirotecnico esplosivo o nebulizzante specificamente indicato dalla norma, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere. In caso di violazione di tale divieto è prevista la reclusione da uno a quattro anni (comma 1, lett. *b*).

La **relazione tecnica** illustra le finalità della disposizione e afferma che questa possiede carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 7

Ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico

La norma reca puntuali modifiche a specifiche disposizioni del codice penale (art. 339 – circostanze aggravanti in caso di resistenza a pubblico ufficiale, occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto e di minaccia o violenza a un corpo dello Stato; art. 340 – interruzione di ufficio o pubblico servizio; art. 419 – devastazione e saccheggio; art. 635 – danneggiamento) al fine di prevedere, con riguardo alle fattispecie penali disciplinate dalle medesime disposizioni, delle ipotesi aggravanti nel caso in cui le relative violazioni vengano commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (comma 1).

La **relazione tecnica** illustra le finalità della disposizione e afferma che questa presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 8

Assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della giustizia

La norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I-F2 e 600 unità di Area II F2. L'assunzione di personale di cui al periodo precedente è autorizzata, in deroga ai limiti di spesa per i contratti a termine di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (comma 1). Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per il 2019 e in euro 27.029.263 per il 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed illustra le finalità della stessa. La RT precisa, inoltre, che gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati, con decorrenza 15 novembre 2019, in euro 3.861.324 per il 2019 e in euro 27.029.263 per il 2020, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e straordinario), per n. 200 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II- F2 e n. 600 unità di personale amministrativo giudiziario di Area III- F2, del Ministero della giustizia, con decorrenza 15 novembre 2019, come meglio rappresentato nelle tabelle riportate a seguire

(Euro)

Quota FUA			
Area fascia	Quota FUA	O.R. (24,20+8,50)	FUA lordo annuo pro capite
II F2	964	315,23	1.279,23
I F1	899	293,97	1.192,97

(Euro)

BUONI PASTO		
GG lavorativi	Costo Buono pasto	Totale costo annuo buoni pasti pro capite
99	7,00	693

(Euro)

Lavoro straordinario diurno					
Area Fascia	Aliquota oraria diurna	O.R. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo stato	Ore medie annuali (15 ore X 11 mesi)	Totale straordinario annuo pro capite
II F2	12,73	4,16271	16,89271	165	2.787,30
I F2	11,89	3,88803	15,77803	165	2.603,37

(Euro)

Aera Fascia	Emolumenti				Oneri amministrazione				Tot. Comp. Fissa	Trattamento accessorio comp. oneri a carico PA	Totale onere unitario
	Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale	Fondo Pensione	Opera Prev.	IRAP	Totale oneri riflessi			
					24,2 %	5,68%	8,5 %				
II F2	19.266	1.606	4.083	24.955	6.039	1.417	2.121	9.577	34.532	4.759,53	39.291,53
I F2	17.993	1.499	3.697	23.189	5.612	1.317	1.971	8.900	32.089	4.489,34	36.578,34

(Euro)

Programma assunzioni a tempo determinato (12 mesi)						Costo unitario annuo	2019 (dal 15 novembre)	2020 (fino al 2020)
DOG			Dal	Al	Unità		1,5 mesi	10,5 mesi
DOG	II F2	Componente stipendiale fissa	15/11/2019	14/11/2020	600	34.532	2.589.900	18.129.300
		Componente accessoria (FUA, straord. buoni pasto)				4.759,53	356.964,75	2.498.753,25
Totale Area II						39.291,53	2.946.864,75	20.628.053,25
DOG	I F2	Componente stipendiale fissa	15/11/2019	14/11/2020	200	32.089	802.225	5.615.575
		Componente accessoria (FUA, straord. buoni pasto)				4.489,34	112.233,50	785.634,50
Totale Area I						36.578,34	914.458,50	6.401.209,50
Totale annuo						800	3.861.323,25	27.029.262,75

Alla copertura dei predetti oneri si provvede, quanto ad euro 3.861.324 per il 2019 e ad euro 27.029.263 per il 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La RT precisa che la sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del fondo in questione, sufficiente a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione, atteso che le attuali disponibilità si attestano a circa 6,6 milioni di euro per il 2019 e a 50 milioni di euro per il 2020.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratti a termine fino a 800 unità di personale (600 con trattamento corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato di area II F2 e 200 col trattamento del personale a tempo indeterminato di area I F2). L'assunzione viene disposta per la durata di 1 anno solare (dal 15 novembre 2019 al 14 novembre 2020). Gli oneri assunzionali sono quantificati in euro 3.861.324 per il 2019 e in euro 27.029.263 per il 2020, con copertura a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per il federalismo amministrativo. In proposito si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica: in merito ai buoni pasto, andrebbero comunque esplicitati i motivi per

i quali siano state calcolate 99 giornate utili. Inoltre, stante la formulazione della norma, andrebbe confermato che le risorse in questione siano da considerare come limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, quantificati in 3.861.324 euro per il 2019 e in 27.029.263 euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, si fa presente che il citato Fondo presenta per l'anno 2019 la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale emerge che proprio nei giorni successivi all'emanazione del decreto-legge in esame sono state sottratte dal citato fondo le risorse necessarie a far fronte agli oneri recati dall'articolo in commento e dall'articolo 10, comma 2. Al riguardo appare comunque necessario che il Governo assicuri che il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente rechi le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi all'anno 2020 e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di protezione di dati personali

La norma dispone che l'articolo 57 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della protezione dei dati personali) - che attribuisce al Governo il compito di adottare un regolamento attuativo dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali con riguardo al trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia - abrogato dall'art. 49, comma 2, del D.lgs. n. 51/2018, riprenda vigenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame sino al 31 dicembre 2019 (comma 1).

La norma proroga, inoltre, i termini di acquisto di efficacia di specifiche disposizioni del codice di procedura penale in materia di intercettazioni, recate dal D.lgs. n. 216/2017 (comma 2).

Si rammenta che alle norme oggetto del presente intervento non sono stati ascritti effetti finanziari.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto del comma 1 ed afferma che questo ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 2 la RT afferma che la proroga disposta dalla norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'efficacia della disciplina delle intercettazioni e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria di invarianza contenuta all'articolo 8 del D.lgs. n. 216/2017.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 10

Presidio del territorio in occasione delle Universiadi di Napoli

Normativa previgente. L'art. 1, comma 688, della legge n. 205/2017 al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego⁴ delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. "Operazione strade sicure") e nel controllo del territorio in Campania⁵ (c.d. "Operazione terra dei fuochi"), ha prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2019 l'impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. Ai fini dell'attuazione della disposizione in riferimento è stata autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare⁶ e di euro 2.463.203 per il personale di polizia⁷.

L'articolo 27 del DL n. 32/2019 (c.d. decreto "sblocca cantieri") ha inoltre disposto l'incremento di 15 unità del suddetto contingente, fino al 31 dicembre 2019, per il presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017; per un onere pari ad euro 418.694 per il 2019.

⁴ Di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

⁵ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013.

⁶ Di cui all'art. 24, comma 74 del DL n.78/2009

⁷ Di cui all'art. 24, comma 75 del DL n.78/2009.

La norma prevede, a partire dal 20 giugno e fino al 14 luglio 2019, l'incremento di 500 unità del contingente di personale militare di cui all'art. 1, comma 688, della legge n. 205/2017 (legge bilancio 2018) per le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade di Napoli⁸. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 (comma 1).

Ai fini dell'attuazione del comma del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.214.141 euro per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge n. 59/1997 (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed evidenzia che l'impiego del contingente di 500 unità si protrarrà dal 20 giugno al 14 luglio 2019, contestualmente allo svolgimento dell'Universiade di Napoli 2019 e sarà consentito nei limiti della spesa autorizzata. Per la quantificazione dell'onere, pari ad euro 1.214.141 per il 2019, la RT fornisce i seguenti parametri:

Per le spese di personale si è tenuto conto di:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5 del DPR n. 917/1986) e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP dell'8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12,63 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS -24,20% – ed IRAP – 8,5%).

Per le spese di funzionamento sono stati contabilizzati oneri per:

- viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto

⁸ Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-bis del DL n. 92/2008. Queste, in particolare, prevedono che: il personale militare impiegato venga posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;

- alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc. Per il personale impiegato nella sede di servizio dell'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;
- impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;

Per le spese una tantum (indennità di marcia/missione/per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente il seguente costo:

- euro 27.000 circa per 500 militari impiegati dal 20 giugno al 14 luglio 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 3/4 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di euro 6.700 circa;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 57.000.

Il totale degli oneri viene sintetizzato dalla relazione tecnica nella tabella riportata a seguire

(euro)

ONERI DI PERSONALE				
	Unità	costi unitari	costo/mese	Costo dal 20/06 al 14/07/2019 (25 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	368.000
Straordinario	500	16,76	121.510	101.258
TOTALE SPESE PERSONALE			563.110	469.258
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	187.500
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	437.500
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	18.125
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	18.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	661.125
ONERI <i>UNA TANTUM</i>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				26.758
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				57.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				83.758
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	Costo dal 20/06 al 14/07/2019 (25 gg.)
ONERI DI PERSONALE			563.110	469.258
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	661.125
TOTALE ONERI:			1.356.460	1.130.383
ONERI UNA TANTUM				83.758
TOTALE GENERALE			1.356.460	1.214.141

La RT riferisce che alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte per il 2019 sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del fondo in questione, sufficiente a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione, atteso che le attuali disponibilità si attestano a circa 6,6 milioni di euro per il 2019 e a 50 milioni di euro per il 2020.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma integra la composizione (con 500 unità militari per le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019) del contingente impiegato nelle operazioni di supporto alle Forze di polizia nel controllo del territorio (c.d. "Operazioni strade sicure"). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.214.141 per il 2019, con copertura a valere sulle risorse finanziarie di parte

corrente iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo. Al riguardo, si osserva che la norma, per un verso, individua un contingente di personale da impiegare definito in misura fissa (500 unità aggiuntive) e, per altro verso, dispone che il predetto impiego sia consentito nell'ambito di specifici limiti di spesa. Pertanto, pur rilevando che la formulazione della norma così come i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica siano complessivamente analoghi a quelli desumibili dai precedenti interventi di proroga e rifinanziamento delle "Operazione strade sicure" [da ultimo l'art. 1, comma 688, della legge bilancio 2018 e l'art. 27 del DL n. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) convertito in legge dalla legge n. 55/19 del 14 giugno 2019], per quanto attiene al tenore letterale della norma, si evidenzia che, al fine del rispetto dei limiti di spesa indicati, l'utilizzo del personale in questione dovrebbe intendersi "fino" al limite delle 500 unità indicate. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del contingente di personale delle Forze armate in occasione dell'Universiade Napoli 2019, pari a 1.214.141 euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, si rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 8, comma 2, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 11

Disposizioni sui soggiorni di breve durata

La norma estende le facilitazioni in materia di soggiorno di breve durata, previste dall'art. 1, della legge n. 68/2007, in favore degli stranieri che giungono in Italia per visite, affari, turismo e studio, anche alle ipotesi correlate alla partecipazione di atleti a gare sportive e al personale impegnato in servizi di missione (comma 1).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed evidenzia che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse umane e strumentali disponibili presso gli uffici delle Questure e presso gli Uffici di frontiera sono

sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività connesse al ricevimento della dichiarazione di presenza, che vengono già praticate per i turisti stranieri.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12

Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione con finalità premiali della collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea (comma 1).

La dotazione del Fondo può essere incrementata da una quota annua non superiore a 50 milioni di euro, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145/2018 (comma 2).

Si evidenzia che l'art. 1, comma 767, della legge bilancio 2019 prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Dai predetti interventi devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dal 2021. I predetti importi sono scontati sui saldi di finanza pubblica. Eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto interministeriale, confluiscono in un fondo di cui viene prevista l'istituzione⁹, da destinare alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno (comma 767).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo esercizio, del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri iscritto riferito al bilancio triennale 2019-2021 (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e ne evidenzia le finalità. Viene, inoltre, precisato che la disposizione non altera i saldi di finanza pubblica, atteso che attinge

⁹ Nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno.

a risorse già stanziare nella legge di bilancio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito ai profili di quantificazione, essendo il maggior onere limitato alle dotazioni (2 milioni di euro per il 2019) del fondo istituito dalla norma.

Quanto al ricorso al fondo di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 767, della legge di bilancio 2019, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma configura tale utilizzo come di carattere eventuale, coerentemente con la natura delle relative risorse, derivanti da risparmi non scontati in bilancio, da accertare annualmente con decreto interministeriale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che agli oneri derivanti dall'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, il comma 3 dell'articolo 12 prevede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009¹⁰, si prende atto che l'onere di cui al presente articolo 12 deriva da impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la stipula di intese con i Paesi di origine dei flussi migratori, come indicato nella relazione tecnica.

Si evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 12 prevede la possibilità di incrementare il Fondo di premialità con un importo annuo non superiore a 50 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

Il primo periodo del citato comma 767 prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, debbano

¹⁰ Ai sensi della citata disposizione è precluso l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti destinati alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.

derivare risparmi per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il secondo periodo dispone la confluenza di eventuali ulteriori risparmi, rispetto a quelli previsti dal primo periodo, in un apposito fondo, da istituire presso il Ministero dell'interno, destinato alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero.

In proposito, ferma restando l'opportunità che il Governo assicuri che l'utilizzo degli eventuali ulteriori risparmi che si dovessero realizzare rispetto a quelli indicati dall'articolo 1, comma 767, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno già previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare in relazione all'articolo 12, comma 2, in considerazione del fatto che il Fondo di premialità potrà essere incrementato solo qualora dalla revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e per l'accoglienza dei migranti si dovessero realizzare risparmi eccedenti quelli indicati dal citato comma 767.

ARTICOLI da 13 a 17

Contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive

Si evidenzia che **le norme in esame** riproducono il contenuto di talune disposizioni del disegno di legge di cui all'AC.1603-*ter*, attualmente all'esame della II Commissione della Camera dei deputati. Il disegno di legge in riferimento è composto dalle norme del Capo III (artt. da 6 a 11) del disegno di legge di cui all'AC 1603¹¹ che sono state stralciate ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, in quanto il loro contenuto è stato valutato estraneo all'oggetto complessivo del provvedimento.

Le norme introducono disposizioni penali concernenti:

- misure per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive (articolo 13);
- l'ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto (articolo 14);
- disposizioni in materia di arresto in flagranza differita (articolo 15);
- circostanze aggravanti comuni ed offese non qualificabili come fatti di particolare tenuità (articolo 16);
- la disciplina sanzionatoria in materia di rivendita abusiva di titoli di accesso a manifestazioni sportive (articolo 17).

¹¹ Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che queste hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme in esame.